

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,  
la Camera di Commercio I.A.A. Di Messina, visto l'art.18 della legge 29 dicembre 1993 n.580, visto il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n.23 e vista la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n.02227775 del 29/12/2014, comunica qui di seguito gli importi **AI QUALI VA AGGIUNTA LA MAGGIORAZIONE DEL 20%** di cui alla deliberazione della Giunta Camerale n.28 del 6/2/2004, dovuti dalle imprese iscritte o annotate nella **SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE PER L'ANNO 2015**.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2015.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.  
*Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)*

#### **Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

#### **Imprese individuali**

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 130,00 ed € 26,00 per ciascuna unità locale.

**Ai superiori importi deve essere applicata la maggiorazione del 20%. Pertanto sarà pari ad euro 156,00 ed euro 31,00 per ogni unità locale.**

#### **Come versare:**

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: <b>3850</b> rateazione: non compilare anno di riferimento: <b>2015</b> importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" importi a credito compensati: non compilare

### **Quanto versare:**

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al **35 per cento**. L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 35%.

**A CUI VA AGGIUNTA LA MAGGIORAZIONE DEL 20% DA CALCOLARSI SULLA SOMMA DELL'IMPORTO OTTENUTO PER LA SEDE E DELL'EVENTUALE IMPORTO DOVUTO PER LA/E UNITA' LOCALE/I UBICATA/E NELL'AMBITO DELLA STESSA PROVINCIA, TUTTI ESPRESSI CON CINQUE DECIMALI. L'IMPORTO RISULTANTE DOVRA' ESSERE ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO.**

### **Unità locali**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 71,50 euro.

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2015 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2015 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

### **Arrotondamento**

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:  
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

### **Sanzioni**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione come previsto dal D.M. 54 del 27/1/2005 e dal "Regolamento camerale sulle sanzioni per il diritto annuale" di cui alla Deliberazione della Giunta Camerale n.242 del 19/12/2005.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

### **IMPORTANTE**

Si avverte che il mancato o incompleto pagamento del diritto camerale negli ultimi cinque anni, anche per una sola annualità comporta l'inibizione del rilascio dei certificati sia al Registro Imprese che all'Albo delle Imprese Artigiane.

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).**

**La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Messina (tel. 0907772221 – 0907772258 - fax 090674644 – mail: [diritto.annuale@me.camcom.it](mailto:diritto.annuale@me.camcom.it)).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.me.camcom.it](http://www.me.camcom.it).

L'Ufficio è aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 16,30.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Alfio Pagliaro**